



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 2

Roma 23 maggio 2016

IL G.U.N.

Relativamente al reclamo presentato in data 15/05/2016 e 16/05/2016 dalla società Roma 7 Pattinaggio avverso la decisione di non effettuare la gara Campionati Regionali Pista – categoria Esordienti, causa la mancanza della rampa di destrezza, intraprese dal Giudice Arbitro della manifestazione.

VISTO il referto di gara con la decisione di cui sopra a cura del Giudice Arbitro;

VISTO il reclamo del 16/05/2016 della società Roma 7 Pattinaggio con il quale si chiede il recupero della gara non disputata il giorno 15/05/2016 a cura e spese del Comitato Regionale Lazio;

VISTO il provvedimento del 20/05/2016 di omologazione del Giudice Unico Regionale Lazio.

RITENUTO che comunque la gara relativa agli esordienti annullata debba essere comunque disputata.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo della società Roma 7 Pattinaggio e pertanto trasmette gli atti al Comitato Regionale Lazio, affinché provveda a fissare la data del recupero della sola gara, quella esordienti, non disputata a Ladispoli il giorno 15/05/2016.

Trasmette inoltre gli atti al Procuratore Federale per gli accertamenti del caso.

DISPONE

la restituzione in favore della società Roma 7 Pattinaggio della tassa versata per il reclamo.

F.to **Il Giudice Unico Nazionale Corsa**
(Avv. Claudio Danese)